

I8050 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRIMALDI

Provvedimento n. 31080

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *"Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90"* (di seguito, *"Linee guida"*, *"LG sanzioni"*, *"LG"*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il *"Provvedimento"*), con il quale l'Autorità ha accertato che la società Grimaldi S.p.A. e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Grimaldi S.p.A. è stata sanzionata per 2.106.898 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 1° marzo 2023, n. 2117 (di seguito anche la *"sentenza"*), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Grimaldi S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6049/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Grimaldi S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della l. n. 287/1990 rideterminando la sanzione - nella specie invero discretamente elevata - specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine di eventualmente personalizzarla"*;

VISTO il proprio provvedimento del 4 aprile 2023, n. 30594, con cui è stato avviato il procedimento I/8050, volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società Grimaldi S.p.A.;

VISTO E CONSIDERATO quanto rilevato da Grimaldi S.p.A. nell'audizione davanti agli Uffici del 15 maggio 2023;

VISTO il proprio provvedimento del 17 ottobre 2023, n. 30827 con cui è stato deliberato di prorogare al 29 febbraio 2024 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la comunicazione del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria trasmessa il 3 novembre 2023 dalla Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* a Grimaldi S.p.A., in cui venivano illustrate le modalità di rideterminazione della sanzione e la relativa quantificazione, nonché fissata al 15 dicembre 2023 la data di chiusura della fase istruttoria relativa al caso I/8050;

VISTA E CONSIDERATA la memoria di Grimaldi S.p.A. pervenuta l'11 dicembre 2023;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Grimaldi S.p.A. (nel seguito anche "Grimaldi", la "Parte" o la "Società") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato il cui capitale sociale era detenuto, ai tempi della contestazione dell'illecito, da Ondulsud S.r.l. (75,1%) e da Saica Pack Italia S.p.A. (24,9%). Nel 2017, il fatturato realizzato dalla Società è stato pari a circa 26 milioni di euro.

II. IL PROVVEDIMENTO E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

2. L'Autorità, con il provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il "Provvedimento"), ha accertato che la società Grimaldi S.p.A. e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.

3. In particolare, Grimaldi S.p.A. è stata destinataria della sanzione pecuniaria amministrativa pari a 2.106.898 euro per aver partecipato a una intesa unica complessa e continuata nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato.

4. Con sentenza n. 2117 del 1° marzo 2023, il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente il citato provvedimento di chiusura del caso I/805 nella sola parte relativa alla quantificazione della sanzione disposta a carico di Grimaldi S.p.A.

5. Nello specifico, il giudice dell'appello ha ritenuto che *"in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che "lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*. Pertanto, il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della l. n. 287/1990 rideterminando la sanzione - nella specie invero discretamente elevata - specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine di eventualmente personalizzarla"*.

III. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

6. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2117 del 1° marzo 2023, l'Autorità, con decisione del 4 aprile 2023, ha avviato il procedimento per la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.106.898 euro irrogata a Grimaldi S.p.A. con il citato Provvedimento.

7. Nel procedimento di rideterminazione della sanzione, la Società ha esercitato il proprio diritto di difesa chiedendo di essere sentita in audizione¹. Nel corso dell'audizione svolta il 15 maggio 2023 e nella memoria depositata in pari data², Grimaldi ha illustrato le proprie valutazioni in merito alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata, nonché svolto alcune osservazioni sulle concrete modalità di applicazione dei principi ivi enunciati.

8. Gli Uffici hanno trasmesso una lettera in cui veniva comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria alla Parte in data 3 novembre 2023 (di seguito, la "lettera"). Nella medesima lettera, oltre a replicare agli argomenti

¹ [Doc. 3.]

² [Doc. 6.]

eccezioni dalla Parte, sono stati forniti gli argomenti di motivazione richiesti dal Giudice ed è stata prospettata un'ulteriore riduzione della sanzione³. L'11 dicembre 2023 Grimaldi ha trasmesso una memoria⁴.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

9. La Società ha evidenziato innanzitutto la necessità di attenersi a quanto disposto dal Consiglio di Stato nella parte in cui quest'ultimo ha rilevato che lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente e il massimo valore percentuale del tetto del 10% imposto dall'articolo 15 della legge n. 287/1990 determinerebbe, nel concreto, un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore. In proposito, Grimaldi ha sottolineato la necessità di una personalizzazione della sanzione ancorandola ai principi di proporzionalità e adeguatezza e, pertanto, ha suggerito che, l'Autorità applichi a titolo di coefficiente di gravità le seguenti percentuali parametriche al valore delle vendite della singola impresa in funzione del livello di coinvolgimento pieno, medio o lieve nell'intesa: coinvolgimento "lieve" coefficiente del 3% del valore delle vendite; "medio" 6%; "pieno" 9%.

10. Con riferimento al proprio coinvolgimento nell'intesa, la Società ha rappresentato che esso deve considerarsi "lieve" - così come anche riconosciuto nella lettera degli Uffici - in considerazione: *i)* del ridotto arco temporale di partecipazione, pari a circa un anno e cinque mesi; *ii)* dell'assenza di condotte attive, posto che Grimaldi ha partecipato solo a 2 o 3 riunioni a livello locale, divulgate come riunioni GIFCO; *iii)* dell'assenza dell'elemento psicologico; *iv)* del ruolo meramente passivo svolto dalla Parte.

11. Pertanto, la rideterminazione della sanzione per Grimaldi dovrà essere calcolata applicando al valore delle vendite un coefficiente del 3%, il cui risultato dovrà essere poi moltiplicato per il tempo della asserita partecipazione (1,46 anni). Inoltre, la Parte ha richiesto che venga confermata la riduzione del 20%, già riconosciuta nel Provvedimento ai sensi del punto 34 delle Linee Guida. Così procedendo, la sanzione finale dovrebbe ammontare, secondo Grimaldi, a 921.263,00 euro.

12. Infine, Grimaldi ha richiesto l'applicazione della circostanza attenuante per l'adozione e attuazione di un programma di *compliance antitrust*, nella misura massima del 15%, che non è stata riconosciuta nel Provvedimento. A tal fine il 19 maggio 2023 la Società ha trasmesso la documentazione relativa all'attività svolta nell'ultimo triennio con riferimento al programma di *compliance antitrust*⁵. Grimaldi evidenzia che lo specifico motivo di ricorso formulato dalla Società in relazione a tale aspetto non è stato esaminato dal Consiglio di Stato in quanto ritenuto assorbito dall'avvenuto accoglimento dell'appello in punto di erronea quantificazione della sanzione.

V. VALUTAZIONI

V.1. Osservazioni preliminari

13. In via preliminare si devono respingere tutte le argomentazioni e le osservazioni della Parte volte a rimettere in discussione l'accertamento svolto dall'Autorità sull'esistenza dell'infrazione e sulla responsabilità della Società per la stessa.

14. Infatti, la sentenza di appello ha confermato nel merito l'accertamento condotto dall'Autorità, limitando le proprie censure al profilo della proporzionalità della sanzione irrogata alla Parte, richiedendo di adeguarla al coinvolgimento della Società nell'infrazione accertata secondo le indicazioni fornite nella sentenza stessa.

15. Di conseguenza, l'accertamento dell'intesa sotto il profilo materiale, personale e temporale non è stato oggetto di revisione da parte della sentenza di appello, così confermando pienamente il perimetro dell'accertamento e la responsabilità per l'infrazione come declinati nel Provvedimento.

16. Né tanto meno in questa sede possono essere rimesse in discussione le evidenze impiegate dall'Autorità per fondare l'accertamento nei confronti della Società. Il giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto tali elementi idonei e sufficienti a provare l'infrazione in tutti i suoi aspetti, nonché la responsabilità della Parte per la stessa.

17. Parimenti, la richiamata sentenza non ha censurato gli elementi impiegati dall'Autorità ai fini della commisurazione della sanzione e la loro quantificazione nell'ambito della definizione del trattamento sanzionatorio, bensì ha esclusivamente richiesto all'Autorità di rideterminare l'entità della sanzione in osservanza del principio di proporzionalità. In particolare, il Giudice amministrativo non ha messo in discussione il coefficiente di gravità adottato nel Provvedimento, avanzando in ordine al valore della sanzione finale, e non in relazione a tale parametro, esigenze di maggiore personalizzazione.

18. Non è poi possibile in questa sede valutare il programma di *compliance* adottato dalla Società che la stessa aveva sottoposto all'attenzione dell'Autorità, nell'ambito del procedimento I/805, solamente con la memoria finale depositata a seguito dell'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. L'Autorità non aveva riconosciuto l'attenuante in parola e, dunque, non aveva attribuito alcuna riduzione a Grimaldi, atteso che la tardività nella presentazione del programma non aveva consentito di valutarne l'effettività, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida sulla *compliance antitrust* (delibera del 25 settembre 2018, n. 27356). Tale valutazione non può essere rimessa in

³ [Doc. 10.]

⁴ [Doc. 11.]

⁵ [Doc. 7.]

discussione in questa sede, neanche a fronte della documentazione da ultimo trasmessa relativa alle attività svolte nell'ultimo triennio nell'ambito del programma adottato dalla Società, non avendo la sentenza di appello censurato la mancata applicazione alla Società di tale circostanza attenuante, né non può essere svolta ora per allora. In proposito si osserva che l'assorbimento delle censure, corollario dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non implica affatto che gli argomenti di doglianza non disaminati siano implicitamente accolti, bensì che essi sono ininfluenti rispetto all'esito del giudizio⁶. Pertanto, l'Autorità non è tenuta a considerare nella rideterminazione anche quanto non esaminato in sede di giudizio.

V.2. La rideterminazione della sanzione

a) Criteri generali

19. Prima di entrare nel merito della rideterminazione della sanzione irrogata alla Società, va evidenziato che il procedimento di cui si discute costituisce una situazione affatto eccezionale in cui molte delle imprese coinvolte hanno partecipato a due intese certamente distinte, ma intimamente connesse, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato in alcune delle sentenze relative al procedimento I805⁷, laddove sottolinea che *"la configurazione di un duplice illecito sia dipesa solo dalla circostanza, del tutto estrinseca rispetto all'impresa sanzionata, della mancata prova che tutti gli altri operatori economici coinvolti condividessero l'obiettivo comune"*.

20. Tale peculiare circostanza ha portato il Consiglio di Stato ad assumere una precisa posizione in merito alla proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio riservato dall'Autorità alle imprese coinvolte in entrambe tali intese, tradottasi nelle indicazioni contenute nella Sentenza appena citata e richiamate nei paragrafi che precedono, secondo cui - in sostanza - il cumulo delle sanzioni nel caso di specie dovrebbe essere maggiormente orientato alle *"effettive responsabilità"* della singola impresa (*i.e.* al relativo grado di partecipazione) attestandosi su importi più aderenti al limite edittale di cui all'articolo 15 della legge n. 287/1990, facendo sì che *"il loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del fatturato globale dell'impresa, in misura superiore ma proporzionata alla interconnessione [...] delle due diverse intese"*.

21. Il Consiglio di Stato, inoltre, riferendosi anche alle imprese che hanno partecipato a una sola delle intese accertate, ha richiesto una rivalutazione della proporzionalità delle sanzioni irrogate nel caso di specie che tenga conto dell'effettivo coinvolgimento degli autori delle condotte illegittime.

22. Gli importi delle ammende originariamente irrogate andranno, quindi, ridefiniti per il caso di specie sulla base di tali indicazioni.

23. Al fine di ottemperare alle indicazioni del giudice si procederà, quindi, a rimodulare le percentuali di riduzione ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni, fermo restando che - tenuto conto di quanto osservato sopra, nonché delle argomentazioni della Parte - dovranno trovare conferma tutti gli elementi impiegati per la quantificazione della sanzione nel provvedimento di chiusura del caso I/805 (nello specifico: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell'infrazione, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti).

24. In tale ottica, si ritiene utile, sulla scorta di quanto indicato dal Consiglio di Stato in alcune sentenze di appello relative al medesimo cartello⁸, distinguere la partecipazione delle imprese in funzione del loro coinvolgimento *"pieno, medio o lieve"*. Questa differenziazione consentirà di modulare il trattamento sanzionatorio di ciascuna impresa in relazione alle infrazioni di cui si sia resa responsabile. In tale esercizio, tuttavia, l'Autorità terrà conto che le intese orizzontali segrete di durata protratta nel tempo rappresentano le violazioni più gravi del diritto *antitrust* e giustificano, al fine di assicurare un apprezzabile effetto deterrente, sanzioni prossime al massimo edittale o comunque particolarmente elevate in relazione al fatturato realizzato sul mercato rilevante.

25. Ciò posto, il parametro fondamentale per l'inclusione nei livelli di coinvolgimento *"lieve"* e *"medio"* è costituito dal fatto che alle Società sia stato riconosciuto un ruolo non primario nell'intesa e che la loro partecipazione abbia avuto un potenziale impatto minore sui mercati. Tali elementi hanno determinato - in sede di Provvedimento - l'applicazione della riduzione c.d. *"soggettiva"* del 20% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni⁹.

⁶ [Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 21 del 27 luglio 2016, nella parte in cui afferma che: *"Il motivo di ricorso, infatti, delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l'obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi. A sostegno del motivo - che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice - la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volte a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda". Il Collegio, quindi, evidenzia che "Rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati".]*

⁷ [Cfr. sentenza n. 1159/23.]

⁸ [Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 19 gennaio 2023, n. 671 e del 20 gennaio 2023, nn. 688, 690, 691.]

⁹ [Nel Provvedimento è stata attribuita una riduzione c.d. *"soggettiva"* per l'intesa nel mercato dei fogli a quelle imprese che *"in ragione delle dimensioni delle stesse e della circostanza di non aver svolto un ruolo primario o trainante nella concertazione"* (§ 508 Provvedimento), mentre per l'intesa nel mercato degli imballaggi tale riduzione è stata attribuita alle imprese per le quali *"in ragione della ridotta dimensione aziendale o del più limitato ambito di commercializzazione dei prodotti, la partecipazione all'intesa ha potenzialmente avuto un impatto minore sui mercati"* (§ 527 Provvedimento).]

26. Conseguentemente, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si conferma il coinvolgimento "pieno" delle Società a cui - avendo esse svolto un ruolo di primario rilievo nell'intesa e alla luce del maggiore impatto potenziale sui mercati della loro partecipazione all'illecito - non è stata applicata la riduzione ex punto 34 delle LG sanzioni.

27. Per le Parti a cui, invece, è stata riconosciuta suddetta riduzione, il coinvolgimento nella condotta anticoncorrenziale andrà distinto tra *lieve* e *medio*.

28. Sarà quindi considerato *lieve* il coinvolgimento delle Società la cui partecipazione alle intese ha avuto una durata inferiore a tre anni oppure a cui sia stata riconosciuta una circostanza attenuante, a eccezione di quella relativa all'adozione di un programma di *compliance antitrust*. Infatti, quest'ultima attenuante viene concessa per una condotta successiva alla cessazione dell'infrazione e non è in grado di valorizzare la tipologia di partecipazione.

29. Diversamente, il coinvolgimento *medio* nella perpetrazione dell'intesa comprende quelle Società che abbiano aderito per un periodo uguale o superiore a tre anni e che non abbiano beneficiato di alcuna circostanza attenuante, escludendo per le medesime ragioni di cui sopra quella concessa in relazione ai programmi di *compliance*.

30. La Tabella n. 1 di seguito riassume la divisione in livelli di coinvolgimento.

Tabella n. 1

Livello di coinvolgimento	Punto 34 Sogg.	Durata/attenuanti
Lieve	Sì	< 3 anni o almeno una circostanza attenuante
Medio	Sì	≥ 3 anni
Pieno	No	≥ 3 anni

31. Per quanto concerne la rideterminazione della sanzione si conferma la riduzione del 20% ex punto 34 cit. alle Società rientranti nel livello lieve e medio. Inoltre, si attribuisce alle Parti classificate in tali livelli un'ulteriore deduzione ai sensi del punto 34 delle LG rispetto a quanto già riconosciuto nel Provvedimento, calcolata sulla soglia di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, cit., come illustrato nella seguente Tabella n. 2.

Tabella n. 2

Livello	Deduzione ex punto 34 sogg. (Prov.)	Ulteriore Deduzione (Rideterminazione)	Deduzione complessiva
Lieve	20%	20%	40%
Medio	20%	10%	30%
Pieno	0%	0%	0%

32. I livelli delle riduzioni risultano congrui alla luce della gravità dell'infrazione commessa dalle imprese, essendo i cartelli tra le violazioni più gravi delle regole di concorrenza. Livelli di riduzione maggiori rischierebbero di privare la sanzione della propria forza deterrente e di vanificare la funzione di prevenzione generale e speciale del trattamento sanzionatorio per questo tipo di infrazioni di per sé molto gravi.

33. Infine, per le imprese che hanno partecipato a entrambi i cartelli e a cui è stato applicato un trattamento sanzionatorio per ciascuna infrazione, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato, occorre procedere - seguendo le indicazioni del Giudice - con un ulteriore correttivo, al fine di assicurare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio alla luce del cumulo delle due sanzioni irrogate.

34. Tale circostanza era già stata considerata dall'Autorità nel Provvedimento, dove a tali imprese era stata riconosciuta per la sola sanzione inflitta per il cartello del foglio una riduzione del 15% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni (c.d. riduzione per elemento oggettivo). Infatti, ai §§ 509 e 510 del Provvedimento si legge: "*l'intesa di cui trattasi [n.d.r. quella nel mercato dei fogli] è caratterizzata dal fatto di riguardare un mercato, quale quello della produzione e commercializzazione del foglio in cartone ondulato, che si pone a monte della più ampia filiera che ricomprende a valle la produzione e commercializzazione di imballaggi ottenuti dalla trasformazione di detto foglio, sui quali spesso operano le stesse imprese o i medesimi gruppi societari. Ciò comporta che, ad alcuni soggetti integrati, in ragione dell'accertamento della loro partecipazione anche a un'intesa su tale secondo mercato, verranno applicate sanzioni tanto nel mercato a monte del foglio quanto nel mercato a valle degli imballaggi, con un possibile effetto di sproporzione della sanzione complessivamente comminata rispetto alla sua finalità di deterrenza. In tal senso, si ritiene opportuno applicare per tali soggetti (si tratta di Smurfit Kappa, gruppo Progest, gruppo DS Smith, gruppo Laveggia, Innova, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Ondulato Piceno e ICOM) una riduzione percentuale del 15% del valore della sanzione applicata per l'intesa foglio*".

35. Il giudice dell'appello ha tuttavia ritenuto non sufficiente il correttivo individuato dall'Autorità per ripristinare una corretta proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio.

36. Si ritiene pertanto di attribuire alle imprese che ricevono un duplice trattamento sanzionatorio, per aver partecipato a entrambi i cartelli accertati dall'Autorità con il Provvedimento, un'ulteriore riduzione del 20% sempre ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni da applicarsi sulla sanzione da irrogare per la partecipazione al cartello nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Inoltre, si incrementa di un ulteriore 5% la riduzione ex punto 34 cit. già applicata sulla sanzione da irrogare per il cartello nel mercato del foglio in cartone ondulato (pari al 15%), così da pervenire anche per questa intesa a un decremento complessivo del 20%.

37. Infine, allo scopo di salvaguardare l'efficace funzionamento del programma di clemenza, si applica un ulteriore decremento alle sanzioni comminata ai *leniency applicant*, ai sensi del punto 34 delle LG.

b) La rideterminazione della sanzione di Grimaldi

38. Applicando la cornice valutativa sopra delineata al caso di specie, si ritiene che il livello di partecipazione di Grimaldi all'infrazione relativa al mercato degli imballaggi deve considerarsi *lieve*, avendo codesta Società ricevuto la riduzione c.d. "soggettiva" in applicazione del punto 34 delle LG sanzioni per tenere conto del suo ruolo depotenziato e di minor rilievo strategico ed essendo la sua partecipazione all'intesa illecita inferiore a tre anni.

39. Di conseguenza, la c.d. riduzione per elemento "soggettivo" del 20% - come già riconosciuta nel Provvedimento ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni - deve essere incrementata di un ulteriore 20%.

40. Pertanto, a esito della rideterminazione, la sanzione da applicare a Grimaldi S.p.A. per la partecipazione all'intesa nel mercato della produzione e vendita degli imballaggi in cartone ondulato risulta pari a 1.580.174 euro, ossia 2.633.623 (soglia ex articolo 15, comma 1-*bis*) - 1.053.449 (40% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni). Tale importo corrisponde al 6% del fatturato complessivo della Società e risulta quindi inferiore al limite edittale del 10%.

41. In conclusione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, si ritiene di procedere a rideterminare la sanzione nell'importo di 1.580.174 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare a Grimaldi S.p.A. per la violazione accertata nell'importo di 1.580.174 euro (unmilionecinquecentottantamilaocentosettantaquattro euro);

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Grimaldi S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 1.580.174 € (unmilionecinquecentottantamilaocentosettantaquattro euro).

L'Autorità procederà a ricalcolare il piano di ammortamento, di cui al provvedimento di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 13 luglio 2021 n. 29754, sulla somma così come rideterminata, potendo l'impresa optare per il pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione, oltre agli interessi corrispettivi dovuti ex articolo 1282 c.c. sulla medesima somma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli